CAMERA DEI DEPUTATI N. 945

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BARTOCCI, CASTIGLIONE, LENOCI, MORO DINO, ACHILLI

Presentata il 16 dicembre 1976

Norme relative ai doveri dei professori universitari cui competa il trattamento retributivo dell'alta dirigenza

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge intende affrontare in via di urgenza uno dei gravi problemi posti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 219 dell'8 luglio 1975. Tale sentenza ha dichiarato illegittime le norme della legge delega e del decreto delegato sull'alta dirigenza nella parte in cui non estendono ai professori di ruolo al parametro terminale (825) il trattamento retributivo della qualifica *A* (Ambasciatori). Senza discutere in questa sede il principio affermato dalla Corte intendiamo rendere coerenti le conseguenze di quanto essa ha disposto.

Il Ministero della pubblica istruzione ha in passato ritardato l'applicazione della sentenza ricordata, applicazione che è peraltro in corso in seguito a precise disposizioni del Consiglio di Stato; sicché in assenza di interventi legislativi si determinerebbe una grave realtà di fatto, l'equiparazione cioè delle retribuzioni senza uguaglianza di doveri.

È da rilevare che la Corte ha in buona parte respinto le pretese di chi voleva dedurre dai principi costituzionali e dalla successione di leggi precedenti la necessità di una totale equiparazione tra la carriera dei dirigenti e quella dei professori universitari. Giova a tale proposito riportare taluni passi della motivazione della sentenza. Si legge infatti al punto 6: « Il rilievo, che la richiamata normativa assume nella valutazione della Corte, non può essere in funzione del dato in sé della (più o meno puntuale e più o meno costantemente ripetuta) coincidenza (a corrispondenti livelli di carriera) del trattamento retributivo dei docenti e dei direttivi dello Stato; giacché, invero – contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti – è innegabile che resti nella discrezionalità del legislatore il differenziare (anche in rispondenza a contingenti esigenze di convogliamento delle nuove leve verso l'uno o l'altro settore della organizzazione dei pubblici uffici) il trattamento economico di categorie prima egualmente retribuite, senza per questo incorrere in violazione dei precetti costituzionali dell'articolo 3 o 36 ». Ma al punto 7 si rileva che « Il dato di maggiore significato, nel contesto del quadro normativo innanzi richiamato, è, invece, senz'altro rappresentato dal fatto di avere il legislatore, come si è detto, per più decenni, costantemente attribuito al personale docente ed ai direttivi dello Stato una identica potenzialità di sviluppo di carriera; di avere, cioè, in altre parole, considerato naturale, per la carriera dei professori universitari, lo sbocco verso il medesimo tetto retributivo stabilito per i funzionari direttivi dello Stato. Ora, tale equiparazione (sotto il profilo sottolineato del potenziale accesso ad identico vertice di coefficiente o parametro terminale) delle due categorie in discorso traducendo, per la sua

non accidentalità ma anzi uniforme ripetizione in un notevole arco temporale, un giudizio di valore espresso dal legislatore *ex suo ore,* in termini di equivalenza, fra le due categorie pur strutturalmente diverse dei docenti e dei dirigenti, non poteva non porsi come un limite alla permanente discrezionalità del legislatore medesimo. Nel senso che – ferma restando la libertà di distinguere, come già detto, le retribuzioni dei professori e degli alti funzionari statali, di valutarne separatamente l'adeguatezza, come pure di ristrutturare, all'interno, la progressione di carriera (eventualmente anche stabilendo, ad esempio, per i professori, un numero chiuso in relazione all'ultima classe di stipendio, od in genere incompatibilità con l'esercizio di altre attività ed altre misure) – non poteva, però, tale discrezionalità spingere fino al punto (che travalica nell'irrazionalità) di alterare – senza che ciò fosse giustificato dal superamento delle premesse che avevano determinato il precedente cennato giudizio di valore – i termini di corrispondenza tra le sin qui comparate categorie in misura e con modalità tali da addirittura decapitare il vertice dell'una, impedendone lo sviluppo fino al massimo retributivo stabilito per l'altra ». E si conclude, al punto 10, affermando che « Ciò, appunto, determina la violazione dei precetti costituzionali di cui agli articoli 3 e 36; in dipendenza della quale – salvo, *de jure condendo*, l'esercizio dei poteri discrezionali del legislatore di cui si è detto al n. 7 – va dichiarata la illegittimità delle norme impugnate, nella parte in cui a decorrere dalle date fissate nella tabella di cui all'articolo 47 citato, omettono di estendere, ai professori universitari di ruolo aventi diritto alla classe ultima di stipendio di cui al parametro 825, un trattamento retributivo corrispondente a quello stabilito per la qualifica *A*) della tabella medesima ».

Ci appare di grande rilievo il fatto che la Corte, al punto 7 ripreso al punto 10, si appelli esplicitamente al legislatore per affrontare i problemi che sono posti dalla propria stessa sentenza. Questa infatti da un lato estende ai professori universitari il trattamento retributivo dei dirigenti statali senza estendere i doveri e le incompatibilità; d'altro lato, per i suoi riflessi finanziari, crea obiettive difficoltà all'aumento degli organici dei professori universitari di ruolo, aumento la cui necessità trova invece concordi tutte le forze politiche e sindacali democratiche anche se sono ancora in discussione le modalità di attuazione dello stesso.

Circa quest'ultima e più complessa questione, il gruppo parlamentare socialista non può che ulteriormente sottolineare la urgenza di un provvedimento complessivo sull'Università: solo la definizione organica dello stato giuridico dei docenti consentirà infatti, tra l'altro, di definire le modalità di accesso alle varie classi di stipendio attraverso cui si articola la carriera.

È invece immediatamente risolvibile, e viene pertanto affrontato mediante la presente proposta, il problema posto dalla mancata equiparazione normativa oltre che economica. Rinviando senz'altro al già richiamato provvedimento sullo stato giuridico dei docenti eventuali formulazioni più precise sul « tempo pieno », riteniamo si debbano fin d'ora applicare ai professori cui è stato esteso il trattamento retributivo dell'alta dirigenza le norme che stabiliscono taluni doveri per i dirigenti e prevedono per essi il divieto di libera attività professionale nonché precisi limiti al diritto a percepire retribuzioni, assegni o gettoni aggiuntivi.

Si tratta di un provvedimento quasi ovvio, che per altro se rapidamente approvato consentirà di mostrare al Paese come il Parlamento voglia finalmente mettere ordine nel settore del pubblico impiego; e voglia iniziare proprio partendo da uno dei settori dove antichi e nuovi privilegi hanno sollevato più critiche. Queste critiche purtroppo colpiscono talora indiscriminatamente non solo chi cerca di profittare del prestigio della cattedra per lucrative attività esterne, ma anche quella parte del mondo universitario che riteniamo maggioritaria e che chiede invece certezza di diritti e di doveri, e possibilità di svolgere con impegno il proprio compito didattico e scientifico; una proposta come quella che qui formuliamo, eliminando possibili fonti di abuso, incontrerà pertanto il favore oltre che della pubblica opinione anche di tutti i docenti realmente dediti all'Università.

Nel ribadire il carattere di intervento di emergenza che vogliamo attribuire al presente provvedimento, ci sembra opportuno rilevare che la sollecita approvazione potrebbe mostrare alle forze democratiche dell'università come la VII legislatura intenda affrontare i problemi universitari con ferma volontà di rinnovamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai professori universitari ai quali spettino i trattamenti retributivi dei dirigenti delle amministrazioni di Stato, di cui allo articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si applicano le norme di cui agli articoli 20 e 50 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica e al Capo I del titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

L'importo delle quote spettanti ai professori in oggetto per le attività di cui allo articolo 49 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e ogni altra somma ad essi spettante in relazione ad attività svolte nell'ambito universitario, viene versato alla Amministrazione dell'università di appartenenza.

Il presente articolo non si applica ai professori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che, con domanda irrevocabile, rinuncino al trattamento retributivo di cui al primo comma.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.